



STUDIO LEGALE M

Avv. MARIANNA VETRANO

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012/3491897591
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it

ON.LE TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c.

ed istanza ex art. 151 c.p.c.

PER IL RICORRENTE:

LEONE FAUSTO (C.F. LNEFST77L17D998E), NATO A GESUALDO IL 17/07/1977 E RESIDENTE IN GESUALDO (AV) ALLA VIA DISCESA NEVIERA SNC.

Rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola ed elett.te domiciliato presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11, 80030 (NA), telefono/fax 0823753021, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it

- ricorrente -

Contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE TOSCANA (C.F. 80022410486), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede Firenze alla via Mannelli, 113 – 50136.

UFFICIO SCOLASTICO XI- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PISA, C.F. (80009830367) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Modena alla Via Via Pascoli, 8 – 56125.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. PISANO in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Flavio Andò n. 3, 56100 Pisa (PI).

- resistenti –

nei confronti di

tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Pisa, valide per il gli a.s. 2017/2020, prorogate fino al 2021, e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù della valutazione e per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento ai ricorrenti di 6 punti in più del servizio di leva per ogni anno svolto rispetto al loro punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui sono inseriti), sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c. avverso illegittima mancata valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, nella parte in cui non si preveda che chi come il ricorrente abbia svolto il servizio di leva o il servizio civile non in costanza di nomina gli possa essere valutato interamente tale servizio (ovvero 6 punti per ogni anno), con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c. e con contestuale richiesta di attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto.

FATTO

- Premesso che il ricorrente è assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico precario della SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.
- Nel mese di ottobre 2017 ha presentato regolarmente la domanda d'inserimento in III fascia d'istituto per la provincia di Pisa dichiarando, tra i titoli di servizio, di aver svolto anche il servizio militare.
- Tuttavia, nel momento in cui sono uscite le graduatorie, tale servizio non gli è stato valutato per intero in quanto non in costanza di nomina, ovvero non gli sono stati attribuiti i 6 punti per ogni anno di servizio prestato, bensì solo 0,60 punti.
- In particolare, la situazione soggettiva del ricorrente è così sintetizzabile, come risulta in dettaglio dai documenti allegati:

Il ricorrente **LEONE FAUSTO** si è diplomato presso l'istituto d'Istruzione Superiore "R. Schettino" di Frigene" (AV) conseguendo il diploma di Liceo Socio Pedagogico – Progetto Brocca in data 14/07/2011 con votazione 60/100. Lo stesso ha conseguito ECDL in data 31/05/2011. Attualmente è inserito in III fascia delle graduatorie d'istituto nella provincia di Pisa in qualità di assistente amministrativo e collaboratore scolastico. Il ricorrente ha prestato servizio militare di leva dall'11/03/1996 al 24/02/1997 in qualità di Militare Aviere Scelto, presso l'Esercito Italiano, Comando 4° Storno di Grosseto (GR). Per tale servizio nelle graduatorie d'istituto del personale ATA gli è stato riconosciuto il punteggio di solo 0,60. Dopo la pubblicazione delle graduatorie di III fascia d'istituto, in data 27/03/2018 il ricorrente ha inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Miur, all'Ufficio Scolastico Regionale Toscana e all'Ambito territoriale di Pisa, nonché al dirigente scolastico dell'I.C. N. Pisano di Pisa (PI) (in qualità di

scuola capofila), richiesta del riconoscimento del punteggio del servizio di leva per intero (ovvero 6 punti, anziché 0,60 punti) nella graduatoria d'istituto di III fascia del personale ATA, senza alcun esito.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Giurisdizione del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, in alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario. Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti universitari. Inoltre, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*) ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. In particolare, il diritto privato si applica alle regole di *“micro-organizzazione”* con cui le amministrazioni definiscono le modalità di *“organizzazione degli uffici”*, e di *“gestione dei rapporti di lavoro”*, le quali *“sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”* (cfr. art. 2, comma 2, 3 e 5 del D.lgs. 165/2001). Le norme di diritto pubblico si riferiscono, invece, alla c.d. fase amministrativa che precede la stipulazione del contratto di lavoro, e, quindi l'inserimento in graduatoria, nonché alle regole di *“macro-organizzazione”* che stanno *“al di sopra”* del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche *“definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”* (art. 2, comma 1, del cit. D.lgs 165/01). La natura pubblica e privata delle regole di organizzazione si riversa sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908). In proposito interviene l'art.63 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita testualmente:

*“1. Sono devolute al **giudice ordinario**, in funzione di giudice del lavoro, tutte le **controversie relative ai rapporti di lavoro** alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, **ad eccezione** di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui **al comma 4**, incluse le controversie concernenti l'**assunzione** al lavoro, il **conferimento** e la **revoca** degli incarichi dirigenziali e la **responsabilità dirigenziale**, nonché quelle concernenti le **indennità di fine rapporto**, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione **atti amministrativi presupposti**.*

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (1 comma).

- A sua volta il comma 4 della citata disposizione precisa che “*restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di **procedure concorsuali** per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi*”.

Di conseguenza, la competenza del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via *generale*, mentre quella del Giudice Amministrativo in via *residuale*, in presenza di controversie attinenti a “*procedure concorsuali*” ed ad “*atti di macro-organizzazione*”.

Il Legislatore individua, infatti, con elencazione esemplificativa la “materia” devoluta al Giudice Ordinario; al quarto comma “perfeziona” l’elencazione indicando, *in negativo*, un aspetto della “materia” - strettamente connessa alle controversie in tema di “assunzione al lavoro” - che decide di conservare in capo al Giudice Amministrativo.

In definitiva, compete al giudice ordinario ogni vertenza sul c.d. scorrimento (giusta posizione o collocazione) delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) o d’istituto; mentre è riservata al giudice amministrativo ogni questione inerente alla regolazione ed applicazione del procedimento previsto per l’aggiornamento delle medesime (cfr. Consiglio di Stato, se. VI, 30/09/2015, n. 4565).

Venendo alla fattispecie in esame, la giurisdizione in merito alla validità del punteggio è l’Ecc.mo Tribunale Ordinario adito. Oggetto del presente giudizio è, infatti, l’accertamento del punteggio del ricorrente nelle graduatorie d’istituto.

2) Il quadro normativo: sistema di reclutamento del personale ATA e graduatorie d’istituto.

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree:

1. Area A

Profilo: Collaboratore scolastico (CS)

Dove: in tutte le scuole

Requisiti d'accesso: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni

2. Area AS

Profilo: Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (CR)

Dove: solo negli istituti agrari

Requisiti di accesso: Diploma di qualifica professionale di: operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale.

3. Area B

Profilo: Assistente Amministrativo (AA)

Dove: in tutte le scuole

Requisiti d'accesso: diploma di maturità

Nell'area B sono presenti quattro figure professionali:

Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda.

Cuoco (CU): solo nei convitti/educandi Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina

Infermiere (IF): solo nei convitti/educandi Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere

Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandi Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda

4. Area D

Profilo Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

Dove: in tutte le scuole

Requisiti d'accesso: Laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Oltre ai suddetti titoli di studio necessari per accedere ai vari profili previsti dal CCNL scuola, ci sono anche i nuovi titoli previsti dai DD.PP.RR. 87 e 88 del 2010.

Per quanto riguarda il conferimento di supplenze e di incarichi a tempo determinato, a seguito della presentazione della relativa domanda, ogni scuola dispone le suddette graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato. Le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce, che determinano l'ordine secondo il quale sono convocati i candidati.

Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- articolo 554 del Decreto legislativo 297 del 1994).

Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere (Decreto ministeriale 75 del 2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (Decreto ministeriale 35 del 2004).

Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale.

Per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche le scuole utilizzano le graduatorie provinciali 24 mesi. Tali graduatorie sono aggiornate con cadenza annuale. In tali graduatorie possono iscriversi coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni nei ruoli ATA. Si tratta, pertanto, di graduatorie permanenti, aperte a nuovi inserimenti. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti (prima fascia) sono utilizzate le graduatorie/elenchi di seconda fascia. Tali graduatorie sono chiuse e non sono pertanto aperte a nuovi inserimenti.

Infine esistono le graduatorie di terza fascia utilizzate per le supplenze temporanee per ogni altra necessità, aggiornate dal Miur con cadenza triennale. Qui può iscriversi coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dunque dei requisiti di accesso previsti dal bando.

Per quanto riguarda invece le immissioni in ruolo, occorre essere iscritti nelle graduatorie provinciali 24 mesi. Una volta che il Miur è autorizzato ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato dal MEF e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, gli Uffici regionali, in base ai posti disponibili autorizzati e al punteggio in graduatoria, provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

Invece, per poter diventare Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è necessario superare un pubblico concorso per titoli ed esami.

3) Sulla fondatezza della domanda nel merito.

Nel merito è bene chiarire alcuni punti:

- Prima di tutto che il DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) stabilisce che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Nel punto B) 9) tale servizio viene valutato 0,60 punti, rifacendosi all'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), il quale sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto.
- L'Amministrazione ha, difatti, sempre negato al ricorrente la valutazione per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva. In realtà il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva svolto dal ricorrente deve essere a tutti gli effetti valutato per intero, in quanto:
il caso in esame non ricade sotto l'applicazione dell'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), che stabilisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto, in quanto, come sancisce la giurisprudenza maggioritaria (sentenza del Tribunale di Roma n. 5450/13, sentenza del Tribunale di Agrigento n. 900/2014, dalla Corte d'Appello di Ancona e dal Consiglio di

Stato - n. 4028 e 4031 del 31/7/2009 e 9335/2010 - , nonché dal Tar Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008), trattasi di norma che riguarda i pubblici concorsi (e dunque non anche le procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto – cfr. Cass. SS.UU. 8.2.2011, n. 3032 e Cons. Stato, Ad. Plen. 12.7.2011, n. 11), dall'altro trattasi di norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla Scuola (D.lgs n. 297/94), il cui articolo 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti". (Sentenza n. 812-2013 del Tribunale di Monza in funzione del Giudice del Lavoro). In sintesi, nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina deve essere sempre valutato, in quanto non può trovare applicazione la norma derogatrice contenuta all'art. 2050 del Codice dell'ordinamento Militare, dedotta dall'Amministrazione scolastica a sostegno dell'impugnato diniego. Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza consolidata, il DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9) è pertanto illegittimo e va disapplicato, nella parte in cui si discosta dal chiaro dettato della norma di fonte primaria contenuta all'art. 485, comma 7, del D.lgs 297/94.

L'art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare e del servizio civile indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego", si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica. Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo. La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958, e pertanto, il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti.

Dunque, nel caso in cui un soggetto abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo, tale servizio è valido come servizio di personale ATA della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell'interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie.

Anche il TAR Lazio con la sentenza n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina. Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9), secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina. Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9) possa derogare a quella superiore (legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).

- Dunque, nel caso di specie si rileva una palese violazione della Costituzione italiana e del principio di uguaglianza, nonché di parità di trattamento, in quanto non solo chi ha prestato il servizio militare o il servizio civile in costanza di nomina debba ottenere il riconoscimento del suddetto servizio valutabile per intero, ma anche chi, come il ricorrente, abbia svolto tali servizi non in costanza di nomina.
- Il Tar Lazio con la sentenza definitiva n. 6421/2008 ha annullato il decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Inoltre con sentenza n. 812/2013 del Tribunale di Monza e sentenza n. 900/2014 del Tribunale di Agrigento è stato annullato il DM n. 44 del 2011. Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, atteso che esso ha ad oggetto un atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile. Come è noto, la distinzione fra atti plurimi e collettivi da un lato, e quelli generali dall'altro, sta nel fatto che nel primo caso i destinatari dell'atto, pur essendo molteplici, sono comunque identificabili *a priori*, nel secondo, invece, l'identificazione è possibile solo in un momento successivo rispetto all'emanazione (es. Bandi di concorso). Sotto il profilo processuale, poi, gli atti amministrativi generali, proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti indefinibile *a priori*, sono normalmente insuscettibili di impugnazione autonoma, in quanto inidonei, in assenza di concreti provvedimenti applicativi, a ledere posizioni soggettive individuabili. In conclusione, l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale produce effetti immediati nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non essendo parti processuali per non avere partecipato al processo, siano comunque interessati dall'atto annullato. Si tratta della categoria degli atti regolamentari e di quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque
- la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. Diversamente opinando si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra coloro che hanno adito l'A.G.A. e coloro, invece, che non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione (id est, il MIUR) della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione del "dicta del GA".

Tale annullamento del DM n. 44 del 2011 va applicato anche ai ricorrenti, i quali da diversi anni presentano domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, anche nel 2011.

- Inoltre, come è noto, il principio di uguaglianza impone all'amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse. Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "*un canone di razionalità operativa*" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. La

ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento. Ebbene, l'odierno ricorrente si trova, infatti, nella medesima situazione dei destinatari delle sentenze definitive del Tar Lazio n. 6421/2008 e delle sentenza n. 812/2013 del Tribunale di Monza e n. 900/2014 del Tribunale di Agrigento che hanno annullato i D.M. n. 42 del 8/4/2009, il decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina, e il DM. N. 44 del 2011. Partendo, dunque, da una identità di situazione di fatto, consistente nel possesso del servizio militare o servizio civile, al ricorrente, diversamente dalle altre categorie sopra citate, non ancora gli viene riconosciuto e valutato interamente il suddetto servizio. E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di discriminare l'odierno ricorrente.

- Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione che, continua, a tutt'oggi, a discriminare la posizione del ricorrente rispetto alle sopra citate categorie, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima. Se la legge stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato debba essere interamente valutabile, il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che continua ad escludere al ricorrente la valutazione del suddetto servizio in costanza di nomina, viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.).

4) Risarcimento in forma specifica del danno subito. In via subordinata risarcimento del danno per equivalente.

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione scolastica abbia causato al ricorrente, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno. Se, infatti, l'Amministrazione avesse tenuto conto di quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria nei precedenti già citati, al ricorrente sarebbe stato valutato per intero il servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina, in modo da avere una posizione in graduatoria più favorevole ed aspirare con maggiori probabilità ad un incarico di supplenza.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice adito di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna

dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che al ricorrente l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad ottenere la valutazione per intero del servizio militare. E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva del ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo). E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso *—ex plurimis —*: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro.

Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e le decisioni assunte anche dalla giurisprudenza maggioritaria abbia continuato a negare al ricorrente il riconoscimento per intero del punteggio del servizio militare.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dal ricorrente **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari al riconoscimento dei predetti titoli.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità -- all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative del ricorrente, escluso per anni e anni dalla maggiore possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio, e le proprie aspettative economiche e professionali attraverso le chiamate dalle graduatorie di II e III fascia di circolo e d'istituto.

Con riferimento alla quantificazione, il ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di *chance*, delle retribuzioni lorde perse a seguito della mancata e/o ritardata valutazione per intero dei titoli di servizio militare o civile, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, Il, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia , 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19----05----2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

Pertanto si chiede che venga affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dal 11/03/1996 al 24/02/1997 (per un totale di 11 mesi e 13 giorni), quantificabile in n. 6 punti (punteggio corrispondente a un anno di servizio scolastico intero), così come previsto dalla Tabella dei titoli di servizio del DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) e punto B) 9).

Inoltre, si chiede il risarcimento del danno da perdita di chance, risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti necessari.

Tanto premesso, l'istante ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

A) accogliere il presente ricorso, **nonché ordinare alle Amministrazioni convenute**, secondo le rispettive competenze,

- **di dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia,**
- **di risarcire il danno da perdita di chance in forma specifica per tutti i danni subiti;**

B) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio per intero.

Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

C) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

In via istruttoria

Si chiede occorrendo

- di ordinare ai convenuti la produzione in giudizio di ogni documento necessario per provare il diritto all'ottenimento del punteggio legittimo, nonché la **produzione di tutte le graduatorie** e documenti connessi per gli aa.ss. 2017/2020 per i settori **della Scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, personale ATA** della provincia di Pisa.

In caso di contestazione della documentazione citata in atti e prodotta, si chiede ammettersi l'audizione personale del ricorrente e la prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione "è vero che" nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- 1) sentenze definitive: del Tar Lazio n. 6421/2008; n. 812/2013 del Tribunale di Monza; n. 900/2014 del Tribunale di Agrigento;
- 2) copia del diploma di maturità;
- 3) copia della domanda di inserimento in III fascia d'istituto personale ATA;
- 4) copia della graduatoria su istanze on line;
- 5) copia del congedo militare;
- 6) copia della documentazione relativa al servizio militare svolto;
- 7) copia della richiesta di riconoscimento del punteggio per intero con le ricevute di ritorno.

Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che ha valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato avendo il ricorrente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ai limiti di legge.

Avv. Vetrano Marianna



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Marianna Vetrano

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, e del risarcimento del danno per perdita di chance;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Pisa per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2017/2020, prorogate fino al 2021.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (....);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, incluso quello oggetto del presente giudizio, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, o in altro sito istituzionale meglio individuato, senza ulteriori oneri aggiunti rilevata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente e alla precaria situazione reddituale dello stesso.

Con osservanza.

Avv. Vetrano Marianna

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marianna Vetrano", written in a cursive style.